

Codice di Condotta

Ottobre 2023

Indice

1.	Introduzione	4
2.	Vision	4
3.	Mission	4
4.	Valori di Biesse	5
5.	Adozione del Codice di condotta e i suoi destinatari	5
6.	Regole di condotta	6
6.1	Dipendenti e collaboratori	6
6.1.1	Condotta corretta e trasparente	6
6.1.2	Pari opportunità e valorizzazione del personale	7
6.1.3	Lavoro minorile e lavoro forzato	7
6.1.4	Libertà di associazione	7
6.1.5	Molestie	8
6.1.6	Retribuzioni e orario di lavoro	8
6.1.7	Tutela del patrimonio aziendale e rispetto della policy informatica	8
6.1.8	Obblighi per tutti i dipendenti e collaboratori	9
6.1.9	Ulteriori obblighi per i responsabili delle funzioni aziendali	9
6.1.10	Efficacia esterna del Codice	9
6.1.11	Utilizzo di beni e informazioni aziendali	10
6.1.12	Conflitto d'interessi	10
6.1.13	Pratiche concorrenziali	10
6.1.14	Regalie e benefici	11
6.1.15	Trasparenza in ogni operazione e Attività	11
6.1.16	Trasparenza della contabilità	12
6.1.17	Controlli interni	13
6.1.18	Trattamento delle informazioni	13
6.1.19	Tutela dei dati personali	14
6.2	Soci e azionisti	14
6.2.1	Creazione valore e sostenibilità d'impresa	14
6.2.2	Regole di Corporate Governance	15
6.2.3	Informazione e dialogo	15
6.3	Rapporti con l'esterno	15
6.3.1	Clienti	15
6.3.2	Istituzioni finanziarie	15

6.3.3 Distributori	15
6.3.4 Fornitori di beni e servizi	16
6.3.5 Partner	16
6.3.6 Pubblica Amministrazione	16
6.3.7 Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione	17
6.3.8 Sovvenzioni e finanziamenti	17
6.3.9 Autorità pubbliche di vigilanza	17
6.3.10 Forze politiche e associazioni portatrici d'interessi	18
6.3.11 Contributi e sponsorizzazioni	18
6.3.12 Mass-Media	18
6.4 Salute sicurezza e ambiente	18
6.4.1 Salute e sicurezza sul posto di lavoro	18
6.4.2 Tutela ambientale	20
6.4.3 Riduzione impatto sistemi produttivi	20
6.4.4 Rispetto della legislazione	20
7. Modalità di attuazione e programma di vigilanza	21
7.1 Comunicazione e formazione	21
7.2 Organi e meccanismi di controllo	21
7.3 Organismo di Vigilanza	21
7.4 Sistema delle deleghe	21
7.5 Violazione del Codice di condotta e Sanzioni	21
8. Disposizioni finali	22
8.1 Conflitto con il Codice	22
8.2 Modifiche al Codice	22

1. Introduzione

Il presente documento, denominato “Codice di condotta” (di seguito, anche “Codice”) è un documento ufficiale che esprime i valori, gli impegni e le responsabilità etiche e i comportamenti da tenere nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da Biesse S.p.A. e dalle altre società del gruppo Biesse (di seguito, anche “Biesse” o “Società”). Inoltre, esso regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che Biesse assume espressamente nei confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività.

Il Codice, quindi, ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti in Biesse i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001.

Il Codice, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate dalla Società, deve considerarsi parte integrante dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell’art. 2104 cod. civ.

La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della L. 300/1970 e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati alla Società.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore della Società e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice o, comunque, l’adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una conditio sine qua non della stipula di contratti di qualsiasi natura fra la Società e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della Società dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

2. Vision

La Vision di Biesse è quella di semplificare il processo produttivo dei clienti, stimolando la loro immaginazione per migliorare la vita quotidiana delle persone

3. Mission

La Mission di Biesse è quella di fornire ai clienti le soluzioni più adatte, mettendo a loro disposizione le nostre competenze per consentire loro di “liberare il potenziale” insito in ogni materiale.

4. Valori di Biesse

I valori di Biesse sono:

International natives

L'appartenenza senza confini che esalta le peculiarità dei singoli

Insightful curiosity

Una costante voglia di scoperta, che si trasforma in intuizione.

Genuine “maestria” / mastery

L'originale «saper fare», frutto di una genuina tradizione.

Widespread transparency

L'onestà delle persone, l'integrità dell'azienda.

Heartfelt commitment

L'adesione ad un progetto comune, vissuto e rafforzato quotidianamente.

Respectful sight

L'attenzione verso l'ambiente, la società, le persone.

5. Adozione del Codice di condotta e i suoi destinatari

Il Codice di condotta è approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) di Biesse e periodicamente aggiornato con successive delibere, è diretto agli organi sociali e ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro, anche temporaneo, ai consulenti e ai collaboratori a qualunque titolo, ai procuratori e a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Biesse (di seguito, anche **Destinatari del presente Codice**). I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettare i precetti del Codice che sarà messo loro a disposizione, secondo quanto qui di seguito specificato. Il Codice oltre a riflettere valori e regole di comportamento condivisi da tutti i dipendenti di Biesse deve essere interpretato congiuntamente a tutte le policy, linee guida, procedure esistenti all'interno del gruppo.

In particolare, il CdA, nel fissare gli obiettivi aziendali, si impegna ad ispirarsi ai principi contenuti nel Codice.

I vertici aziendali si fanno carico dell'effettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso all'interno e all'esterno della Società e di rivederne periodicamente i contenuti in base anche ai suggerimenti costruttivi ricevuti da dipendenti, collaboratori.

I dipendenti della Società, oltre al rispetto di per sé dovuto alle normative vigenti e alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, si impegnano ad adeguare le modalità di prestazione dell'attività lavorativa alle finalità e alle disposizioni previste dal presente Codice; questo, tanto nei

rapporti intra aziendali, quanto nei rapporti con soggetti esterni alla Società e, in particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con la Società è rappresentata dal rispetto, da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice. In tal senso al momento della stipula di contratti o di accordi con collaboratori o con altri soggetti terzi la Società dota i suoi interlocutori del presente Codice di condotta.

Il Codice di condotta può essere reperito nel sito internet di Biesse (www.biessegroup.com), sul portale intranet ed è affisso in ogni bacheca aziendale.

6. Regole di condotta

Le regole di condotta contenute nella presente sezione hanno lo scopo di indicare i comportamenti da osservare nello svolgimento delle varie attività aziendali in conformità ai valori cui si ispira il presente Codice.

Tali regole sono suddivise in relazione ai soggetti con i quali Biesse si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.

6.1 Dipendenti e collaboratori

Biesse riconosce il valore dei propri dipendenti e collaboratori e ritiene che la motivazione, la professionalità e il mantenimento della competitività degli stessi sia alla base della creazione di valore per gli stakeholder e della soddisfazione dei propri clienti. I seguenti principi sono conformi alle leggi nazionali, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU e alle Convenzioni fondamentali dell'I.L.O. (International Labour Organization), confermando l'importanza dell'individuo, dell'equo trattamento, e dell'esclusione di qualsiasi forma di discriminazione, a sostegno della tutela dei diritti umani fondamentali. Biesse, nella conduzione delle proprie attività, e in particolare in materia di Diritti Umani, Lavoro, Ambiente e Anti-corruzione, si ispira pienamente ai dieci Principi emanati dall'UN Global Compact.

6.1.1 Condotta corretta e trasparente

I dipendenti e i collaboratori (intesi come gli amministratori, i dipendenti e coloro i quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano sotto la direzione o vigilanza di Biesse) devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione, contribuendo così all'efficacia del Sistema di Controllo Interno, a tutela del valore di Biesse. Nel rispetto delle norme di legge, i collaboratori devono mantenere un comportamento improntato a disponibilità nei confronti dei soci, degli azionisti, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali, della società di revisione e delle autorità di vigilanza.

6.1.2 Pari opportunità e valorizzazione del personale

Biesse riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca. Pertanto, nella fase di selezione, di assunzione e di avanzamento di carriera del personale, Biesse effettua valutazioni esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti e a considerazioni di merito trasparenti e verificabili, in coerenza con le procedure definite. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale dei dipendenti.

La Società, nell'ambito dei processi di selezione del personale, non compie alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di sesso.

Inoltre, la Società si impegna a non favorire in alcun modo candidati segnalati da soggetti terzi e in particolar modo facenti parte delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero da clienti della Società. In caso di segnalazioni di candidati ai responsabili di Funzioni, ovvero ai dipendenti, da parte di soggetti membri delle Pubbliche Amministrazioni, sarà data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, il quale procederà agli accertamenti che riterrà opportuni. Qualora i candidati segnalati dai predetti soggetti risultino idonei a ricoprire una posizione all'interno della Società l'assunzione degli stessi dovrà comunque essere autorizzata preventivamente e per iscritto dall'Organismo di Vigilanza.

Ad analoga procedura saranno soggette eventuali segnalazioni di candidati da parte di responsabili di Funzioni della Società.

La Società, nell'ambito dei processi di formazione del personale provvede ad istituire corsi di formazione ai quali devono partecipare obbligatoriamente i dipendenti selezionati. Tali corsi sono rivolti a fornire al personale una corretta e dettagliata informazione su particolari aree sensibili quali, a mero titolo esemplificativo con riferimento alla sicurezza sul lavoro: la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli incendi, l'uso dei videotermini e di altre apparecchiature elettroniche etc.

La Società consegna a tutti i dipendenti tutta la documentazione necessaria a formare il personale sulle tematiche sensibili e aventi particolare rilievo.

6.1.3 Lavoro minorile e lavoro forzato

Biesse rifiuta ogni forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio o lavoro minorile, ovvero a non impegnare persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro delle norme del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e a non intrattenere rapporti con fornitori che sfruttino e utilizzino direttamente e indirettamente lavoro minorile.

6.1.4 Libertà di associazione

I dipendenti di Biesse sono liberi di iscriversi a un sindacato nel rispetto delle

leggi locali e alle diversità d'opinione delle differenti organizzazioni. Il gruppo garantisce ai propri dipendenti la possibilità di essere rappresentati da sindacati o da altre rappresentanze elette nel rispetto delle norme e pratiche operanti localmente in ogni sede in cui opera. Biesse si impegna ad instaurare, mantenere e condurre un rapporto costruttivo in ogni tipologia di relazione associativa purché sia svolta nel rispetto delle normative vigenti.

6.1.5 Molestie

Biesse considera assolutamente inaccettabile qualsiasi forma o tipologia di molestia sia connesso a razza, sesso, caratteristiche personali e fisiche che abbiano la finalità e l'effetto di violare la dignità della persona sia all'interno che all'esterno del posto di lavoro.

6.1.6 Retribuzioni e orario di lavoro

Le retribuzioni, i benefit, i premi, i congedi e ogni altra forma retributiva riconosciuta ai dipendenti del gruppo è rispondente agli obblighi delle normative locali.

6.1.7 Tutela del patrimonio aziendale e rispetto della policy informatica

Ciascun collaboratore è tenuto ad operare con diligenza a tutela dei beni aziendali, osservando comportamenti responsabili e in linea con le politiche aziendali.

Ciascun collaboratore ha la responsabilità di custodire e preservare i beni delle Società che gli sono affidati nell'ambito della sua attività e dovrà utilizzarli in modo appropriato e conforme all'interesse sociale, adottando comportamenti che ragionevolmente ne impediscano l'uso improprio da parte di terzi.

In particolare, per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali al fine di non comprometterne la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici.

Ciascun collaboratore è tenuto a non comunicare password o codici di accesso di cui lo stesso sia in possesso a qualunque titolo. Ciascun collaboratore è inoltre tenuto a non effettuare accessi non autorizzati a sistemi informatici altrui e a non porre in essere comportamenti diretti in alcun modo a distruggere o danneggiare sistemi informatici o informazioni. Ciascun collaboratore in generale, è comunque, tenuto a rispettare i principi di correttezza, integrità, appropriatezza e riservatezza nell'utilizzo delle applicazioni informatiche in ossequio alla policy adottata dalla Società in materia. Pertanto, dovranno essere evitati tutti i comportamenti che possano, in qualsiasi modo, anche solo potenzialmente, integrare violazioni di quanto previsto dalla policy adottata da Biesse e dalla normativa applicabile.

Con riferimento all'utilizzo di canali internet e social media, tutti i collaboratori, durante l'orario di lavoro e nel tempo libero, sono tenuti a rispettare le regole di buona condotta definite dalle linee guida di gruppo.

6.1.8 Obblighi per tutti i dipendenti e collaboratori

Ad ogni dipendente è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate, nonché delle norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione e che costituiscono parte integrante della prestazione lavorativa di ciascuno.

Il dipendente che abbia notizia di presunte condotte illecite è tenuto a comunicare le notizie di cui è in possesso tramite i canali di segnalazione appositamente istituiti da Biesse.

I dipendenti hanno altresì l'obbligo di:

- a) astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme;
- b) riferire tempestivamente, tramite i canali di segnalazione istituiti da Biesse, eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice;
- c) collaborare con la Società in caso di eventuali indagini volte a verificare ed eventualmente sanzionare possibili violazioni.

6.1.9 Ulteriori obblighi per i responsabili delle funzioni aziendali

Ogni Responsabile di Funzione aziendale ha l'obbligo di:

- a) curare l'osservanza del Codice da parte dei propri diretti sottoposti;
- b) rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;
- c) adoperarsi affinché i dipendenti comprendano che le disposizioni contenute nel Codice costituiscono parte integrante della loro prestazione lavorativa;
- d) selezionare dipendenti e collaboratori che si impegnino a rispettare i principi presenti nel Codice;
- e) riferire tempestivamente al Responsabile Risorse Umane ovvero all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni o esigenze da parte dei propri sottoposti;

L'inosservanza, da parte dei responsabili di Funzione, degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento.

6.1.10 Efficacia esterna del Codice

Chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società intenda intraprendere relazioni commerciali o sia tenuta con gli stessi ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:

- a) informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice;
- b) esigere il rispetto degli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività;
- c) adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da

parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice o in caso di mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.

6.1.11 Utilizzo di beni e informazioni aziendali

Tutti i collaboratori sono chiamati a utilizzare i beni e le informazioni relativi a Biesse con diligenza, evitandone un uso improprio che possa arrecare pregiudizio al Gruppo.

Tutti i collaboratori sono responsabili della tutela dei beni e delle informazioni di cui possano venire a conoscenza in virtù del rapporto lavorativo o di collaborazione e dovranno utilizzarli in modo appropriato esclusivamente nell'interesse del gruppo Biesse, rifiutando qualsiasi utilizzo improprio di detti beni e informazioni da parte di terze parti. La tutela dei beni aziendali deve considerare sia i beni tangibili, sia quelli intangibili (ad esempio proprietà intellettuale, brevetti, marchi, opere dell'ingegno, disegni tecnici, etc).

6.1.12 Conflitto d'interessi

Tutti i collaboratori devono assicurare che ogni decisione assunta nell'ambito delle proprie attività sia presa nell'interesse di Biesse.

Tutti i collaboratori (dipendenti, amministratori, dirigenti, etc.) sono tenuti ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisca o possa costituire, anche solo potenzialmente, un conflitto fra gli interessi individuali e quelli della Società e, in ogni caso, dovranno conformarsi alle specifiche policies adottate dalla Società in materia.

I dipendenti e i collaboratori dovranno astenersi dal trarre vantaggio dalla propria posizione all'interno della Società al fine di favorire sé stessi o terzi a danno o a svantaggio della stessa. Ad ogni dipendente e collaboratore è fatto divieto di prendere parte, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia titolo, a iniziative commerciali che si pongono, anche solo potenzialmente, in situazione di concorrenza con la Società, a meno che tale partecipazione non sia stata previamente comunicata al CdA e approvata dallo stesso, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

In ossequio al principio della massima trasparenza nei confronti degli stakeholder fatto onere a ciascuno dei suddetti soggetti di usare il massimo rigore nella valutazione delle suddette situazioni.

Nell'ipotesi in cui siano individuate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, sia interne che esterne all'attività aziendale, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi dal porre in essere la condotta in conflitto dandone tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, al quale compete la valutazione circa la sussistenza, caso per caso, di eventuali incompatibilità o situazioni di pregiudizio.

6.1.13 Pratiche concorrenziali

Per Biesse è di primaria importanza che il mercato sia basato su una concorrenza corretta e leale. Biesse è impegnata a osservare scrupolosamente le leggi in materia e a collaborare con le autorità regolatrici

del mercato.

Eventuali forme di collaborazione con concorrenti di Biesse relativamente a prezzi, marketing, elenchi e sviluppo di prodotti e servizi, aree e obiettivi di vendita, studi di mercato e informazioni di proprietà esclusiva della Società o, comunque, di carattere confidenziale, possono costituire atto illecito e fonte di responsabilità per la Società ai sensi della disciplina concorrenziale vigente. È pertanto proibito ai dipendenti instaurare con i concorrenti, effettivi o potenziali, rapporti non preventivamente approvati dal proprio superiore e previo parere positivo dell'Organismo di Vigilanza.

La Società non pone in essere comportamenti illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali, elenchi fornitori, o informazioni relative alle infrastrutture o ad altri aspetti dell'attività economica di terzi. La Società, inoltre, non assume dipendenti provenienti da società concorrenti al fine di ottenere informazioni di carattere confidenziale, né induce il personale o i clienti delle società concorrenti a rivelare informazioni che essi non possono divulgare.

6.1.14 Regalie e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. Tale norma – che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine – concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio. La Società si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con cui intrattiene rapporti.

In ogni caso, l'offerta di regali da parte della Società – salvo quelli di modico valore – deve avvenire conformemente alle regole di cui al presente articolo:

non è in alcun caso consentita l'offerta di regali a esponenti della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali, soggetti incaricati di pubblico servizio o pubblici funzionari;

in caso di regali destinati a soggetti non rientranti nella categoria sub a), l'offerta deve essere:

- preventivamente comunicata al responsabile della funzione coinvolta;
- espressamente approvata dal responsabile della funzione coinvolta, previa comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- documentata in modo adeguato, al fine di consentire le opportune verifiche.

6.1.15 Trasparenza in ogni operazione e Attività

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente,

documentata, verificabile, in conformità al principio di tracciabilità ed alle procedure aziendali, secondo criteri di prudenza e a tutela degli interessi di Biesse:

- le procedure aziendali devono consentire l'effettuazione di controlli sulle operazioni, sui processi autorizzativi e sull'esecuzione delle operazioni medesime;
- ogni collaboratore che effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti alla Società, deve fornire ragionevolmente le opportune evidenze per consentire la verifica delle suddette operazioni.

6.1.16 Trasparenza della contabilità

La contabilità della Società risponde ai principi generalmente accolti di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato.

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno. In particolare, i Destinatari del presente Codice si impegnano a collaborare affinché ogni operazione e transazione sia tempestivamente e correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché, se del caso, debitamente autorizzata e verificata.

I Destinatari del presente Codice sono altresì tenuti a conservare e a rendere disponibile, per ogni operazione o transazione effettuata, adeguata documentazione di supporto al fine di consentirne:

- a) l'accurata registrazione contabile;
- b) l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti;
- c) l'agevole ricostruzione formale e cronologica;
- d) la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di legittimità, coerenza e congruità, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

I Destinatari del presente Codice che vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore ovvero all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile Risorse Umane.

La Società promuove l'avvio di programmi di formazione e di aggiornamento al fine di rendere edotti i Destinatari del presente Codice in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento, prescrizioni interne, disposizioni delle associazioni di categoria) che presiedono alla formazione e alla gestione della documentazione contabile.

6.1.17 Controlli interni

La Società promuove ad ogni livello l'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. Una positiva attitudine verso i controlli contribuisce in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza aziendale.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti adottati dalla Società allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Ogni livello della struttura organizzativa ha il compito di concorrere alla realizzazione di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente. Per tale ragione, conseguentemente, tutti i dipendenti della Società, nell'ambito delle funzioni svolte e delle rispettive mansioni, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo.

La Società assicura ai soci, alla società di revisione contabile incaricata e agli altri organi societari titolari di potestà di controllo, nonché all'Organismo di Vigilanza, l'accesso ai dati, alla documentazione e a qualsiasi informazione utile allo svolgimento della propria attività.

6.1.18 Trattamento delle informazioni

Trasparenza e correttezza delle informazioni

I collaboratori devono assicurare, nell'ambito delle proprie conoscenze, veridicità, trasparenza, accuratezza e completezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Biesse condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, agli azionisti, al pubblico, alle Autorità di controllo, al Collegio sindacale e ai revisori contabili.

Tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei suddetti atti, e in particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'alta direzione di Biesse, sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati e a fornire tali dati e informazioni in modo tempestivo.

Biesse, tramite i suoi organi e i soggetti delegati, assicura la massima trasparenza e attenzione al rapporto con le società di revisione.

Riservatezza delle informazioni

Biesse garantisce la corretta gestione delle informazioni riservate, assicurando il rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali e richiede ai collaboratori di mantenere il più assoluto riserbo su ogni informazione riservata inerente Biesse di cui venissero a conoscenza nello svolgimento della loro mansione o durante l'espletamento di obblighi

contrattuali.

Informazioni privilegiate

Nell'ambito delle informazioni riservate, sono identificate le informazioni privilegiate (o "price sensitive"), ossia quelle informazioni, non di dominio pubblico e dal carattere preciso che:

- si riferiscono direttamente o indirettamente, a uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;
- se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari, in quanto atte a essere utilizzate da un investitore ragionevole quale elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono informazioni privilegiate quelle che si riferiscono a dati economici e finanziari, progetti, acquisizioni, fusioni e strategie commerciali, relativamente alle attività di Biesse.

Biesse garantisce un'adeguata gestione e protezione delle informazioni privilegiate, attraverso la definizione di opportune procedure e l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso a tali informazioni.

Manipolazione di mercato

Nell'ambito del corretto funzionamento del mercato, è vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno sia all'esterno di Biesse, concernenti Biesse stessa e i suoi collaboratori.

È altresì vietato porre in essere operazioni volte esclusivamente ad influenzare i mercati finanziari, provocando un artificiale rialzo o ribasso nella quotazione di titoli o strumenti finanziari.

6.1.19 Tutela dei dati personali

Biesse, nell'espletamento della sua attività, tutela i dati personali dei collaboratori e di terzi, evitando ogni uso improprio di tali informazioni, nel rispetto delle normative di riferimento e delle procedure aziendali.

6.2 Soci e azionisti

6.2.1 Creazione valore e sostenibilità d'impresa

Biesse mira a valorizzare il capitale sociale, impegnandosi a remunerare il rischio in modo adeguato, al fine di accrescere la solidità dell'impresa in un'ottica di sostenibilità di medio-lungo termine secondo le regole del mercato e nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

Biesse tutela e riconosce il prevalente interesse della Società e di coloro che detengono partecipazioni del capitale sociale (soci e azionisti) nel loro complesso rispetto all'interesse particolare di singoli soci, azionisti o gruppi di essi.

6.2.2 Regole di Corporate Governance

Biesse adotta un sistema di Corporate Governance conforme alle disposizioni vigenti e alle raccomandazioni e alle norme indicate dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana per le società quotate cui Biesse si è conformata, nonché alle best practice nazionali e internazionali in materia. La Corporate Governance definisce i principi di buona gestione al fine di accrescere l'affidabilità di Biesse, a tutela di tutti i suoi soci, azionisti e delle altre parti interessate.

6.2.3 Informazione e dialogo

Biesse assicura la piena trasparenza delle scelte effettuate e assume quale proprio obiettivo quello di mantenere e sviluppare un dialogo costruttivo con soci e azionisti. Pertanto, in coerenza alle procedure definite, fornisce tempestivamente ai soci e agli azionisti tutte le informazioni che possono influire sulla decisione di investimento, affinché sia possibile operare scelte informate e consapevoli. Biesse garantisce la correttezza, la chiarezza e la parità di accesso alle informazioni nel rispetto dei vincoli di legge, al fine di prevenire l'indebito utilizzo di informazioni privilegiate.

Nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun socio e azionista di ottenere chiarimenti sui diversi argomenti attinenti all'attività di Biesse e di esprimere la propria opinione, Biesse predispone quanto necessario per assicurare un proficuo rapporto.

6.3 Rapporti con l'esterno

6.3.1 Clienti

Biesse, con riferimento alla propria clientela, presta la massima attenzione alla qualità e alla sicurezza dei propri processi e stabilimenti produttivi nonché dei propri macchinari, perseguendo la strada di una continua innovazione attraverso significativi e costanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo, al fine di migliorare costantemente la qualità e la competitività dei prodotti offerti ai clienti.

Biesse fornisce informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire al cliente una decisione razionale e consapevole.

Biesse adotta uno stile di comunicazione fondato su efficienza, collaborazione e cortesia, anche nel dialogo con i clienti.

6.3.2 Istituzioni finanziarie

Biesse intrattiene con gli Istituti finanziari rapporti fondati su correttezza e trasparenza, nell'ottica della creazione di valore per Biesse, i suoi soci e azionisti e tutti gli interlocutori di riferimento. Per questo gli Istituti finanziari vengono scelti in relazione alla loro reputazione, anche per l'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

6.3.3 Distributori

I rapporti con distributori, che rivendono i macchinari di Biesse, sono improntati alla massima collaborazione e trasparenza, in un'ottica di

vantaggio per tutte le parti.

Biesse definisce rapporti contrattuali secondo correttezza e buona fede, nel rispetto di valori comuni, cui si ispira il presente Codice.

6.3.4 Fornitori di beni e servizi

Biesse definisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

Le procedure di selezione dei fornitori della Società – basate su elementi di riferimento oggettivi e verificabili – prendono in considerazione, tra gli altri, la convenienza economica, la capacità tecnica, l'affidabilità, la qualità dei materiali, la rispondenza del fornitore alle procedure di qualità adottate dalla Società, nonché le credenziali dei propri contraenti.

In ogni caso, è fatto obbligo alle funzioni preposte di assicurare – ove possibile - pari opportunità alle aziende fornitrici in possesso dei requisiti richiesti. Nell'ambito delle procedure di scelta dei fornitori, la Società adotta meccanismi di monitoraggio periodico volti a verificare la permanenza nel tempo in capo ai fornitori medesimi dei suddetti requisiti.

Nei rapporti con i fornitori i Destinatari del presente Codice non possono accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore che non rispettino le condizioni sopra citate.

Grava, comunque, sui Destinatari del presente Codice, l'obbligo di informare il responsabile della funzione coinvolta e/o l'Organismo di Vigilanza delle offerte ricevute in tal senso.

Analogamente, è vietato offrire o corrispondere ai suddetti soggetti omaggi o trattamenti di favore che non rispettino le condizioni sopra descritte.

6.3.5 Partner

Biesse, per fronteggiare la crescente complessità del business, promuove iniziative, come joint venture o partecipazioni in società, congiuntamente a partner in affari, che vengono scelti in relazione alla reputazione e all'affidabilità, nonché all'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

I rapporti con i partner sono basati su accordi trasparenti e su un dialogo costruttivo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi comuni, in coerenza con le normative e i principi del presente Codice.

6.3.6 Pubblica Amministrazione

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, Biesse ispira e adegua la propria condotta ai principi di correttezza e onestà.

Le persone incaricate da Biesse di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altre

utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, è vietata altresì qualsiasi variazione del contenuto delle offerte commerciali rivolte alle Pubbliche Amministrazioni, qualora esse non siano preventivamente autorizzate dal responsabile della funzione coinvolta, previo parere positivo redatto in forma scritta da parte dell'Organismo di Vigilanza.

6.3.7 Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione

Fermo restando quanto disposto nel precedente paragrafo, l'assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano intrattenuto rapporti con Biesse, o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale.

Anche la definizione di altri rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, o con loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard.

6.3.8 Sovvenzioni e finanziamenti

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

Analogamente, in caso di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, i Destinatari del presente Codice sono tenuti a operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore della Società.

Costituisce altresì comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri, volti a ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

6.3.9 Autorità pubbliche di vigilanza

I Destinatari del presente Codice si impegnano a osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni o Autorità pubbliche di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività.

I Destinatari del presente Codice si impegnano altresì affinché, nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità pubbliche di Vigilanza, non siano presentate istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

I Destinatari del presente Codice si impegnano a ottemperare a ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza, fornendo – ove richiesto – piena

collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico.

6.3.10 Forze politiche e associazioni portatrici d'interessi

Biesse si confronta in modo trasparente con tutte le forze politiche, al fine di rappresentare debitamente le proprie posizioni su argomenti e temi d'interesse.

Biesse intrattiene relazioni con associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni ambientaliste e associazioni affini, con l'obiettivo di sviluppare le proprie attività, di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità e di presentare le proprie posizioni. La presentazione di posizioni specifiche di Biesse con forze politiche e/o con associazioni deve avvenire con il consenso del vertice o delle funzioni preposte.

6.3.11 Contributi e sponsorizzazioni

Biesse è disponibile a fornire contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure definite, dandone adeguata pubblicità, per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il presente Codice. Le sponsorizzazioni e i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, culturale sportivo e artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per Biesse.

6.3.12 Mass-Media

I rapporti con i mass-media sono improntati al rispetto del diritto all'informazione.

La comunicazione all'esterno, di dati o di informazioni, deve essere veritiera, accurata, chiara, trasparente, rispettosa dell'onore e della riservatezza delle persone, coordinata e coerente con le politiche di Biesse. Le informazioni afferenti a Biesse e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, o con l'autorizzazione di queste, nel rispetto delle procedure definite.

6.4 Salute sicurezza e ambiente

Biesse si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza considerando la tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente di pari dignità rispetto alla produzione. Tutti i collaboratori sono tenuti, nell'ambito delle proprie attività a considerare, oltre agli aspetti della produzione, anche quelli della sicurezza e della tutela dell'ambiente, con la medesima applicazione e intensità. Per gestire in modo organico la tutela ambientale e la salute e sicurezza Biesse ha definito le proprie politiche in ambito qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, etica.

6.4.1 Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Le attività di Biesse devono essere condotte nel pieno rispetto della normativa vigente e delle direttive aziendali in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori, di salute e sicurezza sul lavoro.

Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente alla tutela ambientale, deve essere un costante punto di riferimento nella gestione operativa degli obiettivi aziendali e si deve basare sui seguenti principi:

A. Comportamenti più sicuri

Tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL.

B. Evoluzione continua per un lavoro più sicuro

Tutti gli aspetti inerenti la sicurezza devono essere considerati fin dalle fasi di definizione delle nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti per quello che riguarda la sicurezza dell'ambiente di lavoro e i relativi strumenti necessari allo svolgimento delle attività quotidiane con l'obiettivo di rendere l'ambiente di lavoro più sicuro e piacevole.

Quindi i dipendenti e collaboratori, ciascuno nell'ambito delle proprie mansioni, prendono parte al processo di individuazione e prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, colleghi e terzi. L'ambiente di lavoro deve essere adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale. Biesse si impegna affinché ciascun dipendente sia trattato con rispetto e tutelato da ogni illecito condizionamento, disagio o pregiudizio.

Biesse ispira la sua attività ai seguenti principi:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati da Biesse per prendere le misure necessarie ai fini

della protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Ciascun Collaboratore della Società, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

6.4.2 Tutela ambientale

Biesse rispetta l'ambiente come risorsa da tutelare, a beneficio della collettività e delle generazioni future. Nel rispetto delle normative vigenti, Biesse adotta le misure più idonee a preservare l'ambiente, promuovendo e programmando lo sviluppo delle attività in coerenza con tale obiettivo e promuovendo iniziative di sensibilizzazione.

L'impegno di Biesse è quello di ottimizzare la gestione degli aspetti ambientali (risorse, acqua, rifiuti, materie prime) per lasciare alle generazioni future un ambiente meno impoverito e più vivibile.

L'impegno preso è la rivisitazione dei propri prodotti ridisegnandoli e studiandoli con l'obiettivo di ottenere un basso impatto ambientale in termini di maggior durata e flessibilità, risparmio energetico, maggiore riciclabilità dei componenti.

6.4.3 Riduzione impatto sistemi produttivi

Biesse si impegna a rivedere e ridisegnare processi e tecnologie che prevengano e/o riducano l'impatto ambientale, applicando le migliori tecniche di esercizio, e garantendo un impegno razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime.

6.4.4 Rispetto della legislazione

Il gruppo si impegna a rispettare la legislazione in ambito ambientale e di salute e sicurezza vigente nei territori in cui opera.

7. Modalità di attuazione e programma di vigilanza

7.1 Comunicazione e formazione

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati alla missione aziendale mediante apposite attività di comunicazione e formazione.

7.2 Organi e meccanismi di controllo

Il presente Codice di condotta forma parte integrante e costituisce attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Biesse al fine della prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società da parte dei soggetti indicati dal D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (qui di seguito, anche il **Modello**).

7.3 Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo circa il funzionamento, l'applicazione del Modello e il suo aggiornamento periodico. Vigila altresì sul rispetto del Codice di condotta da parte dei soggetti Destinatari del medesimo.

L'Organismo di Vigilanza mantiene i requisiti di autonomia e indipendenza, assume poteri di indagine e controllo nonché poteri di iniziativa per l'espletamento delle funzioni assegnate.

Compiti e responsabilità dell'Organo di Vigilanza sono definiti nel Regolamento dell'Organo di Vigilanza.

7.4 Sistema delle deleghe

Biesse si avvale di un sistema di deleghe sulla base del quale determinate attività possono essere poste in essere soltanto da soggetti a ciò espressamente autorizzati, perché muniti di potere attribuito mediante apposita procura notarile.

7.5 Violazione del Codice di condotta e Sanzioni

In caso di violazioni del Codice di condotta, Biesse adotta, nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente e dai contratti di lavoro, provvedimenti disciplinari in linea con quanto definito dal Sistema Sanzionatorio del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01, che possono giungere sino all'allontanamento dalla Società dei responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni medesime.

L'inosservanza delle norme del Codice di condotta da parte di membri degli organi sociali può comportare l'adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Le violazioni delle norme del Codice da parte del personale dipendente costituiscono un inadempimento delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare.

Le violazioni commesse da fornitori e collaboratori esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi contrattuali, salvo più rilevanti violazioni di legge.

8. Disposizioni finali

8.1 Conflitto con il Codice

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

8.2 Modifiche al Codice

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

Il presente Codice è - almeno annualmente - fatto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organo di Vigilanza, sentito il parere del Collegio Sindacale.

